

dall'I.N.C.I.S., l'Istituto ha mantenuta ferma la propria contro proposta, così che i predetti interessati hanno ora dichiarato di accettarla.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Comitato Permanente e all'On. Consiglio di Amministrazione perchè, ove ritengano di accogliere la nuova richiesta del Ministero della Guerra e dell'I.N.C.I.S., vogliano approvare il testo della deliberazione seguente:

"Il Consiglio,

Presa conoscenza della richiesta di finanziamento avanzata dal Ministero della Guerra e dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato, allo scopo di provvedere alla costruzione di alloggi per Ufficiali e Sottufficiali del R.Esercito,

Udita la relazione del Direttore Generale,

Visti gli art.4, 5 e 11 del R.D.L.25 ottobre 1924, n.1944, l'art.32 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n.193, e l'art.10 della Legge 27 giugno 1929, n.1184,

Visto il R.D. 14 luglio 1937 n.1560, e le altre disposizioni di legge relative all'I.N.C.I.S.,

Delibera:

1°) di contribuire con un ulteriore finanziamento di lire 1.500.000 a favore della Cassa DD.PP., alla costituzione del fondo di £. 46.000.000, di cui al R.D.L. 14 luglio 1937, n.1560, salva la riserva a favore dell'Istituto sovventore, di cui al primo cpv.dell'art.10 del R.D.L. 25/10/1924, n.1944;

2°) di mettere tale somma a disposizione della Cassa DD.PP., perchè venga da quest'ultima mutuata all'I.N.C.I.S. per lo scopo anzidetto, con ammortamento in 50 anni, che avrà inizio dal 1° gennaio successivo all'ultimazione dei fabbricati costruiti con la somma mutuata (artt.5 e 11 R.D.L.25 ottobre 1924, n.1944);